

**CONVENZIONE FRA L'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-  
OVEST E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGD  
LIVORNO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI PER  
SOGGETTI CON DIABETE IN ETÀ EVOLUTIVA**

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest - p.i. 02198590503, con sede in Pisa, Via Cocchi n.7/9, rappresentata dal dottor Roberto Danieli, nato a Milano il 3 luglio 1957, Direttore f. f. U.O.C. Pediatria Livorno su delega del Direttore Generale, Maria Letizia Casani, nata a Ortonovo (SP), il 7/6/1964 e per la carica domiciliata presso la sede legale dell'Ente;

E

L'Associazione AGD LIVORNO ONLUS - codice fiscale 92095840499 (d'ora in avanti "Associazione"), con sede legale in Livorno, rappresentata da Laura Tamberi nata a Livorno il 17/01/1963 e ivi residente in Via L. Russo 54 - codice fiscale TMBLRA63A57E625Q in qualità di presidente e per la carica domiciliato presso la sede legale dell'Associazione;

PREMESSO:

- con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 353 del 28/03/2022 è stato approvato il progetto relativo

all'organizzazione di campi per soggetti diabetici in età evolutiva per l'anno 2022 con concessione di un finanziamento di 30.000 euro all'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione del progetto suddetto;

- il finanziamento di tali oneri è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di fondo sanitario indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria;

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest n. 884 del 7/09/2022 avente ad oggetto "Provvedimenti conseguenti all'attribuzione del finanziamento regionale per l'organizzazione di campi scuola per soggetti con diabete in età evolutiva anno 2022 (codice aziendale progetto I22/CAMPIDIAB)" si dispone di procedere con una manifestazione d'interesse per la selezione di un partner del Terzo Settore in possesso dei requisiti necessari per supportare gli operatori aziendali nella realizzazione dei campi scuola per soggetti con diabete in età evolutiva anno 2021;

- Visto il D.Lgs n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore;

- che l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che l'attività suddetta rientra tra le sue finalità

istituzionali;

- che con Decreto Dirigenziale n. .... del .....  
è stato disposto l'affidamento per l'organizzazione di  
campi scuola per soggetti con diabete in età evolutiva  
anno 2022 mediante convenzione con l'Associazione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto del presente atto la convenzione  
intercorrente tra l'Azienda USL Toscana Nordovest e  
l'Associazione AGD LIVORNO ONLUS per l'organizzazione di  
campi scuola per soggetti con diabete in età evolutiva  
anno 2022, così articolati:

.per bambini da 1 a 9 anni accompagnati da almeno un  
genitore;

. per preadolescenti da 10 a 14 anni;

. per adolescenti da 15 anni a 18 anni;

Mediante la presente convenzione l'Azienda USL Toscana  
Nord Ovest si pone quale soggetto "promotore" del  
progetto campi diabetici 2022. L'Azienda è per questo  
autorizzata a dare attuazione al programma ed è titolare  
del Coordinamento operativo del programma. Sono definiti  
"soggetti attuatori" gli Enti, le Associazioni, le

Fondazioni che hanno dato la loro disponibilità formale alla collaborazione al Programma.

#### ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

La presente convenzione decorre decorre dalla data di avvio del servizio prevista a partire dal 10/10/2022 ed ha durata sino al 31/12/2022.

#### ART. 3) RIMBORSO SPESE

Per l'effettuazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione la ASL riconosce all'Associazione un rimborso onnicomprensivo sino alla misura massima di € 29.800,00.

Tale importo è comprensivo del rimborso delle spese sostenute per le coperture assicurative.

Detti rimborsi saranno erogati all'Associazione in misura anticipata del 30% ed il saldo sulla base della documentazione dalla stessa inviata nei termini previsti dall'ente finanziatore, relativa all'attività svolta ed alle spese sostenute nel periodo di riferimento, previa verifica sulle modalità di espletamento dell'attività stessa e relativo visto apposto dal responsabile dell'ASL;

#### ART. 4) OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

a) alla realizzazione degli interventi previsti nel

.progetto per il costo stimato nella misura massima di

€ 29.800,00 per la durata della convenzione;

.b) - al reclutamento dell'utenza;

.- alla scelta della struttura per lo svolgimento dei campi;

.- al pagamento di tutte le spese relative alla realizzazione dei campi;

. - all'organizzazione, allo svolgimento ed alla conclusione;

. - alla valutazione finale in collaborazione con l'ASL;

.c) al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella documentazione di gara;

.d) Qualsiasi iniziativa promozionale svolta all'interno delle strutture aziendali, atta a promuovere e divulgare l'attività in argomento, dovrà essere concordata in anticipo e per iscritto tra l'Associazione e l'Azienda USL Toscana nord ovest.

ART. 5) OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA USL  
TOSCANA NORD OVEST

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest si impegna in particolare:

a) - alla promozione dei campi scuola verso l'utenza;

- alla formazione del team diabetologico;
- alla partecipazione ai campi con propri operatori del team;
- alla redazione dei protocolli specifici;
- alla definizione del programma con il team diabetologico e il gruppo di lavoro;
- alla valutazione della soddisfazione e dell'impatto del Programma;

#### ART. 6) RISORSE UMANE

.Al fine di garantire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione assicura l'individuazione di volontari disponibili a partecipare all'attività e personale specializzato o specialistico necessario a completare il team dell'azienda sanitaria. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività suddette sono in possesso dei requisiti richiesti e delle necessarie coperture assicurative.

.Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al referente dell'Associazione designato.

. ART. 7) RESPONSABILI

.I responsabili delle attività di cui alla presente convenzione sono individuati nella persona della dottoressa Eleonora Dati, pediatra diabetologa dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e nella persona di Laura Tamberi - rappresentante legale - per l'Associazione.

L'Associazione si impegna altresì affinché le attività si svolgano con continuità nel periodo concordato, a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dalla ASL Toscana Nord Ovest delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.

L'ASL Toscana Nord Ovest è tenuta a comunicare tempestivamente al responsabile individuato dall'Organizzazione qualsiasi evento che possa incidere sull'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, provvedendo a verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse, nonché il livello di realizzazione del progetto

attraverso il riscontro un mese dopo la realizzazione del singolo campo attraverso lo strumento del colloquio guidato da figure professionali che agevolino la comunicazione anche mediante colloqui individuali.

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest si riserva di verificare le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità e della tutela degli utenti. Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Organizzazione, affinché siano adottati i necessari provvedimenti in merito entro 30 gg. dal termine delle attività.

.Il responsabile individuato dal rappresentante legale dell'Associazione presenta alla ASL una relazione sull'attività di cui in convenzione.

#### .ART. 8) VERIFICHE E CONTROLLI

.La dottoressa Eleonora Dati, Responsabile del presente rapporto convenzionale per conto della ASL, assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione mediante verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di chiedere tutte le variazioni ritenute utili ai fini della buona riuscita delle



azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione. L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione, apportando le variazioni richieste dalla ASL comunque senza oneri aggiuntivi a carico della ASL medesima.

L' Associazione, nella persona del suo legale rappresentante Laura Tamberi, è altresì tenuta a comunicare tempestivamente e formalmente alla ASL eventuali variazioni relative agli operatori di cui all'art. 6 ed al Responsabile dell'attività di cui all'art. 7.

#### .ART. 9) RISOLUZIONE

.L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dell'Associazione a qualsiasi obbligo.

.In particolare la convenzione è soggetta a risoluzione:

- a) quando l'Associazione risulti gravemente inadempiente in relazione ai propri obblighi;
- b) quando situazioni o cause eccezionali non consentano all'Associazione l'assolvimento dei propri impegni;

.c) qualora il rapporto originato dal presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività delle parti contraenti;

.d) qualora venga accertata l'inosservanza delle normative sulla sicurezza e degli obblighi contenuti nel progetto di attività.

#### .ART. 10) RECESSO

.L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

#### .ART. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

.L'Associazione procederà alla nomina del proprio responsabile del trattamento dati;

.L'Associazione si impegna a trattare i dati solo ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alla presente convenzione.

.L'Associazione nel trattamento dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati e nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne

le richieste.

.L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti ed assume il ruolo di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016.

.Nell'atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di cui l'Associazione sarà destinatario nella sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria impegnandosi a vigilare sul personale incaricato della gestione dei dati per garantire la concreta ed effettiva adozione delle misure stesse.

.L'Associazione deve osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda USL nel Regolamento di attuazione della normativa sulla riservatezza, che dichiara di conoscere in tutte le sue parti, ed in

particolare dovrà informare l'Azienda USL della puntuale adozione delle misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente in materia nonché dal Regolamento aziendale così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

.In ogni caso l'Associazione si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali sottoposti a trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda USL committente o dai soggetti sopraindicati, senza preventivo consenso scritto dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.

.E' riservata all'Azienda USL Toscana Nord Ovest la facoltà di verificare l'attuazione delle istruzioni impartite in materia di riservatezza e la puntuale osservanza delle stesse.

.Con il presente atto viene dato all'Associazione il consenso al trattamento dei soli dati dell'Azienda USL strettamente necessari ed inerenti al rapporto e ai dati ed operazioni connessi e consequenziali e

previsti dalla legge come obbligatori.

.L'Associazione si obbliga a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente l'Azienda USL in caso di anomalie o emergenze.

#### .ART.12) TUTELA SALUTE E SICUREZZA

.L'Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda USL al fine di eliminare o ridurre eventuali rischi da interferenze.

.L'Associazione si impegna ad emanare disposizioni, dare la necessaria formazione e informativa nonché ad effettuare i relativi controlli nei confronti dei volontari e dei soggetti incaricati a qualsiasi titolo dall'Associazione affinché gli stessi rispettino le norme comportamentali aziendali in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi alle quali devono attenersi con il massimo scrupolo.

.Per ciò che concerne gli aspetti inerenti all'emergenza generale, in caso di evento avverso l'Organizzazione si dovrà attenere alle indicazioni impartite dal personale aziendale. L'Associazione si impegna a tenere indenne l'Azienda USL in caso di incidenti, incendi o quant'altro sia causato o addebitabile al mancato rispetto delle norme comportamentali ed alle misure di prevenzione e protezione da parte dei volontari o degli incaricati della stessa.

#### .ART. 13) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

.Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Pisa.

#### .ART. 14) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

.Per quanto non previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

#### . ART. 15) REGISTRAZIONE E FIRME

.La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8,

comma 1, della L. n. 266/91 cit., e sarà registrata  
solo in caso d'uso, con relative spese a carico  
della parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. l'Associazione      p. l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest

.....

.....